

*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA
dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome*

Per ottemperare alla procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità alla Direttiva 2011/92/UE, nel giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 91, che all'art. 15 prevedeva l'emanazione di un apposito Decreto Ministeriale destinato a ridefinire criteri e soglie per l'assoggettamento a VIA.

Il 30 marzo 2015 è stato emanato il *Decreto Ministeriale contenente le Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome* che integra i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'All. IV e V del D.Lgs.152/2006 e smi, al fine di garantire un'uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva VIA¹.

Diversi punti del D.M. in oggetto richiamano la nuova Direttiva 2014/52/UE:

- la procedura di *screening* deve garantire che una VIA sia richiesta solo per i progetti suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente; viene quindi introdotto il “*monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione delle Linee Guida, al fine di predisporre, la loro revisione e il loro aggiornamento per migliorare l'efficienza del procedimento*”.
- il tema del cumulo con altri progetti (Par. 4.1) che consente di evitare “*la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nel DLgs n. 152/2006 e smi.*”
- si indica che “*Sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti» i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato*”, in quanto “*la VAS risulta essere il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio*”.
- il committente deve tenere conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla VIA.

L'applicazione dei criteri porta alla riduzione delle soglie dimensionali per le quali scatta la verifica di assoggettabilità, con la conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Occorrerà adesso verificare se e in che misura tali nuove disposizioni possono soddisfare anche il completo recepimento della Direttiva 2014/52/UE sul tema *screening*.

Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/11/15A02720/sg>

¹ Il decreto, il cui iter di approvazione è stato molto articolato, è emanato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.